

Allegato 1

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA – Dipartimento per
l'innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (DIBAF)**

E

**IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)**

Università degli Studi della Toscana – Dipartimento per l'innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (di seguito **DIBAF**), con C.F. 80029030568 e Partita IVA 00575560560, avente sede in via S. Camillo De Lellis snc, 01100 Viterbo rappresentato dal **Prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza**, che agisce in qualità di **Rappresentante delegato** della stessa, domiciliato per la carica presso la sede del DIBAF.

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal **Dr. Cons. Gian Luca Calvi** che agisce in qualità di **Commissario straordinario** dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

Premesso che

- che il MiPAAFT, (Ente finanziatore) ha indicato con D.M. n. 27443 del 25.09.2018 il CREA e operativamente il Centro CREA-ZA, quale soggetto beneficiario/coordinatore *“della concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca nell’ambito del fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario – Progetto MIQUALAT - ID 39”*

- che il CREA per la realizzazione delle attività del progetto di cui sopra, intende avvalersi del DIBAF;

che Il DIBAF:

- è una struttura didattica, di ricerca e di servizio dell’Università degli Studi della Tuscia, dotato di autonomia amministrativa gestionale e tecnica, che svolge parte delle sue attività istituzionali, di ricerca e didattica, nell’ambito di diverse discipline, con approcci complementari: dalla chimica e biologia di base, alle biotecnologie agroalimentari, animali, industriali e ambientali, a supporto della gestione eco-sostenibile dei sistemi biologici, agroalimentari e forestali;

- ha recentemente conseguito il prestigioso riconoscimento del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR) quale Dipartimento di Eccellenza con un programma di sviluppo incentrato sulla biologia molecolare e le analisi genetiche applicate agli organismi dei sistemi biologici, agroalimentari e ambientali, nonché all’analisi di qualità e nutraceutiche dei prodotti e processi della filiera agroalimentare.

che Il CREA:

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, con

personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;
- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore;
- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;
- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;
- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca;
- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare
- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole,

	alimentari, forestali e del turismo, ogni altra attività ritenuta funzionale allo	
	sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;	
	- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento	
	dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;	
	- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate	
	alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità	
	dei prodotti nazionali;	
	- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle	
	varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che	
	regolano il settore;	
	- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di	
	integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al	
	fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;	
	- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e	
	internazionale;	
	- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della	
	nutrizione per la salute dell'uomo;	
	- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;	
	- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-	
	industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale,	
	comunitario e internazionale;	
	- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università,	
	gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia,	
	delle parti sociali e dell'associazionismo;	
		4

- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;

- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi;

- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività del progetto relativamente alle analisi bioinformatiche;

- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti riguardanti tra l'altro lo studio della qualità e salubrità dei prodotti di origine animale, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e

	prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati	
	della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;	
	- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in	
	numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie	
	risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema	
	informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono	
	resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare	
	efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna	
	delle parti.	
	- opera attraverso Centri/Strutture di Ricerca distribuite sul territorio	
	nazionale, fra le quali si colloca il Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura	
	(di seguito CREA-ZA).	
	che Il CREA-ZA:	
	- si occupa di zootecnia ed acquacoltura, realizzando programmi di	
	miglioramento genetico e sviluppando innovazioni nell'ambito dei prodotti di	
	origine animale e del controllo della loro sofisticazione, nonché degli impianti	
	e delle tecnologie per l'ottimizzazione degli allevamenti.	
	- svolge anche attività di conservazione della biodiversità zootecnica.	
	- si compone di quattro sedi: Lodi, Monterotondo, Modena e Bella. Le sedi	
	coinvolte nel progetto saranno quelle di Monterotondo e di Bella.	
	Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1 - Valore delle premesse	
	Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.	
		6

Art. 2 - Finalità

Il CREA e DIBAF con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni che riguardano la caratterizzazione del latte per alcune sue componenti bioattive e protettive con effetti positivi sulla salute umana e l'individuazione della componente genetica che ne determina la peculiarità nelle razze bovine oggetto di studio.

Art. 3 - Responsabilità

Il responsabile dell'attività per DIBAF sarà il Dr. Giovanni Chillemi; il responsabile dell'attività per il CREA sarà la Dr.ssa Alessandra Crisà.

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, Il CREA e DIBAF si impegnano vicendevolmente a:

- Collaborare per l'analisi dei metadati presenti nelle banche dati. Utilizzazione di database presenti e studi pregressi di GWAS e trascrittomico per costruire un graph database in grado di ospitare tutte le informazioni e fornire indicazioni circa geni o SNP da studiare relativamente ai fenotipi fini del latte;

- Collaborare per l'analisi dei risultati degli esperimenti di trascrittomico.

L'analisi dell'RNA-seq prevederà lo studio dell'espressione dei geni (RNA-seq) nelle diverse razze ed in due momenti della lattazione. Per individuare i geni differenzialmente espressi si utilizzeranno alcune pipeline bioinformatiche per l'analisi ottimale di dati NGS (next generation sequencing).

Opportunamente, le Parti potranno redigere una relazione sullo stato di

attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un *abstract* delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

Art. 5 - Spese e rendicontazione¹

In relazione alla esecuzione delle attività di cui all'Accordo, è riconosciuto al DIBAF, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, un contributo pari ad Euro 46.870,56.

Tale contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo e non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi.

I costi sono computati in termini di: disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell'ente, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente Accordo.

Art. 6 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

¹ Articolo da inserire solo nell'ipotesi in cui sia previsto il rimborso delle spese sostenute

Art. 7 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti, previa stipula di appositi Accordi che le parti sottoscriveranno al momento del conseguimento del risultato.

Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e cesserà alla scadenza del progetto prevista per il 16/04/2021, salvo proroga da parte dell'Ente Finanziatore.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 10 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o

	comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo	
	lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle	
	finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti	
	e connessi alla stipula dello stesso.	
	Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a	
	conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla	
	protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.	
	Le parti dichiarano inoltre, di essersi reciprocamente informate, prima della	
	sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al	
	trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.	
	Art. 11 - Responsabilità	
	Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura	
	dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose	
	dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce,	
	altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente	
	Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso	
	l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.	
	Art. 12 - Diritto di recesso	
	Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o	
	di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a	
	causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere	
	unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di	
	almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC,	
	ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.	
		10

In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il CREA-ZA si impegna a corrispondere al DIBAF l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 13 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 14 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 15 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto per complessivi Euro² 48,00 verranno assolte dal

² Per gli Accordi e le Convenzioni stipulate in maniera cartacea od in modalità informatica con firma digitale, va applicata l'imposta di bollo di euro 16.00 ogni quattro facciate o 100 righe. Cfr art. 5 D.P.R. 642/72, "Definizione di foglio e di pagina":

a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;

soggetto attuatore DIBAF, che dovrà trasmettere idonea documentazione

attestante il versamento³.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li.....

per il DIBAF

per il CREA

Il Rappresentante legale

Il Commissario straordinario

Prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza

Dott. Cons. Gian Luca Calvi

b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate

³ Modello F24 (Codice tributo 2501) effettuato ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.M. 17/06/2014: "Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto". La quietanza del modello F24 dovrà essere trasmessa entro il termine previsto dal D.M.,

l'Amministrazione provvederà ad effettuare i controlli sull'effettivo pagamento dell'imposta di bollo.